Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

(1917)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 133ª seduta pubblica per lunedì 31 marzo 1980, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione disegno di legge - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(3037)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **834**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*-1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta la richiesta dell'Università di Parma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il residuo posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Centro elaborazione dati amministrativi . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **835**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Voghera.

N. 835. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Voghera (Pavia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **836**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Thiene.

N. 836. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Thiene (Vicenza), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **837**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Alessandria ad acquistare alcuni immobili.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Alessandria viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 11.800.000, un appartamento sito al primo piano, interni 2 e 3 e dei locali siti al secondo piano interrato, interni 9 e 10, dello stabile sito in Alessandria, piazza G. Carducci n. 3, nonché un'unità immobiliare sita al primo piano, int. 1, e il locale sito al secondo piano interrato, int. 63, dello stesso stabile, censiti al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 268/c, mappale 3977 sub 50 e 51, di proprietà della società «Ares» come da atti di compravendita rispettivamente del 22 marzo 1960, n. 17821 di repertorio e del 6 aprile 1964, n. 23504 di repertorio, a rogito dott. Giovan Battista Canessa, notaio in Alessandria da adibire ad uffici dell'ente e ambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. **83**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per la modifica di talune tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La tabella 4, lettera *B*), concernente la pianta organica dei ruoli del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1977, n. 846, la tabella 19 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'ufficio di Bolzano della motorizzazione civile e trasporti in concessione allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1976, n. 752, la tabella 21 concernente la pianta organica dei ruoli del personale degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aventi sede in provincia di Bolzano nonché la tabella 22 concernente la pianta organica dei ruoli del personale delle unità operative dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) aventi sede in provincia di Bolzano entrambe allegate al citato decreto 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto.

Alla tabella 5 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1977, n. 846, è portata in aumento la dotazione organica di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — MORLINO — PANDOLFI — PRETI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 20

TABELLA 1

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

B) CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

Qualifiche	Numero dei posti
Carriera direttiva.	
Ruolo amministrativo:	
direttori	1
vice direttori	1
Carriera di concetto.	
Ruolo di ragioneria:	
ragionieri	2
Ruolo degli educatori per adulti:	
educatori	2
Carriera esecutiva.	
Ruolo dei coadiutori:	
coadiutori	2
Ruolo del personale operaio:	
operai specializzati infermieri	2
operaie qualificate vigilatrici penitenziarie	5

TABELLA 2

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.

Qualifica	Posti
Carriera direttiva tecnica.	
Ispettore superiore	1
Ispettore principale	2
Carriera di concetto.	
Ispettore aggiunto capo	1
Ispettore aggiunto principale	5
Ispettore aggiunto	4
Carriera esecutiva.	
Coadiutore superiore	3
Coadiutore principale	12
Coadiutore	11
Carriera ausiliaria.	
Commesso capo	1
Commesso	1
Ruolo degli operai.	
Operaio specializzato	1
Operaio qualificato	1

TABELLA 3

I.N.P.S.

RUOLI, QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'I.N.P.S. IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE DI BOLZANO

Qualifica	Dotazione organica per qualifica
Dirigenti.	
Dirigenti superiori	1
Dirigenti	6
Totale	7
Ruolo amministrativo.	
Collaboratori	15
Assistenti	143
Archivisti dattilografi	37
Commessi	9
Totale	204
Ruolo tecnico.	
Assistenti tecnici	32
Operatori tecnici	10
Agenti tecnici	3
Totale	45
Ruolo professionale.	
Ramo legale	1
Ramo sanitario:	
prima qualifica	5
seconda qualifica	4
Totale	10
Totale generale	266

TABELLA 4

I.N.A.I.L.

RUOLI DEL PERSONALE DELLE UNITÀ OPERATIVE DELL'IN.A.I.L. NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Qualifica	Posti
Dirigenza.	
Dirigenti superiori	1
Dirigenti	3

Qualifica	Posti
Ruolo amministrativo.	
Collaboratori	19
Assistenti	35
Archivisti dattilografi	24
Commessi	6
Ruolo tecnico.	
Assistenti tecnici	6
Operatori tecnici	10
Agenti tecnici	1
Ruolo professionale.	
Ramo legale	2
Ramo sanitario:	
prima qualifica	5
seconda qualifica	5
Ramo tecnico:	
seconda qualifica	2

TABELLA 5

MINISTERO DEI TRASPORTI

PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Qualifica	Posti
Carriera direttiva (altre specializzazioni):	
Ispettore capo aggiunto	1
Carriera di concetto (personale del settore uffici):	
Segretario di quarta categoria	8
Carriera esecutiva (personale del settore uffici):	
Applicato di terza categoria	2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 84.

Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100, e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene aggiunto il seguente periodo:

« Il contingente dei magistrati assegnati ai predetti uffici giudiziari aventi sede in provincia di Trento è determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano ».

Art. 2.

L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:

« Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

La commissione d'esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

Le prove di concorso si svolgono a Roma ».

Art. 3.

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:

« I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità.

I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo ».

Art. 4.

L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:

« Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

Si applica, altresì, ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonché il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.

Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42 ».

Art. 5.

All'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979.

Sostituzione di un giudice del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1977, registro n. 21, foglio n. 282, concernente nomina del consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Luciano Bracci a giudice del Tribunale supremo militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dott. Pasquale Vincenzo Molinari è nominato giudice del Tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della predetta Corte dott. Luciano Bracci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

RUFFINI — MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1980
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 264

(2694)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, lettera *g*), n. 3), della legge 5 gennaio 1957, n. 33, concernente « Ordinamento e attribuzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619, concernente « Modifica dell'art. 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »;

Ritenuto che, a seguito della scomparsa dell'avv. Domenico Ravaioli, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Decreta:

Il dott. Domenico Rosati è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera *g*), n. 3) della legge 5 gennaio 1957, n. 33, fino alla scadenza del quinquennio 1976-81, in sostituzione dell'avv. Domenico Ravaioli.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 204

(2968)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loran-Mec S.p.a., con sede in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Loran-Mec S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile;

Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1977, 22 ottobre 1977 e 28 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loran-Mec S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Revisori internazionali associati S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività di revisione e modificazione della denominazione sociale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1975, con il quale la società « Revisori internazionali associati S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 24 novembre 1977, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni a società in nome collettivo, con conseguente cambiamento della denominazione in « Revisori italiani associati di Giovanni Pasini, Vincenzo Marasco & C. S.n.c. - Società di revisione »;

Vista la deliberazione del 6 dicembre 1979, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha nuovamente modificato la forma societaria, da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, con conseguente modifica della denominazione in « Revisori italiani associati di Giovanni Pasini, Vincenzo Marasco & C. S.a.s. - Società di revisione », in forma abbreviata « R.I.A. di Pasini, Marasco & C. S.a.s. - Società di revisione », nonché la successiva comunicazione-istanza del 17 dicembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle vigenti norme al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della denominazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 8 gennaio 1975 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, rilasciata alla società « Revisori internazionali associati S.p.a. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Revisori italiani associati di Giovanni Pasini, Vincenzo Marasco & C. S.a.s. - Società di revisione », in forma abbreviata « R.I.A. di Pasini, Marasco & C. S.a.s. - Società di revisione ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con il citato decreto 8 gennaio 1975 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione adottata dalla società nella sua nuova forma societaria, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2329)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 18 maggio 1972 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata alla società « Istituto studi per la revisione aziendale Isra S.p.a. - Società di revisione » nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Compagnia europea di revisione e organizzazione S.p.a. » e alla sede sociale trasferita da Torino a Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1972, con il quale la società « Istituto studi per la revisione aziendale - Isra S.p.a. - Società di revisione », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1979, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale della società predetta in « Compagnia europea di revisione ed organizzazione S.p.a. » e trasferito la sede a Milano;

Vista la comunicazione-istanza del 28 dicembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 6 maggio 1972;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 6 maggio 1972 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata alla società « Istituto studi per la revisione aziendale - Isra S.p.a. - Società di revisione », con sede in Torino, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Compagnia europea di revisione ed organizzazione S.p.a. » e alla sede trasferita a Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione, accordata con il citato decreto 6 maggio 1972, si intende riferita, pertanto, alla nuova denominazione della predetta società, salvo comunque la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2319)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività di revisione alla società « Peat, Marwick, Mitchell & Co. », già autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1959, con il quale la società « Peat Marwick, Mitchell & Co. », con sede in Londra, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione a mezzo di propria stabile rappresentanza in Milano, ai sensi delle citate norme;

Visto il documento del 28 dicembre 1979 presentato dalla società « Peat, Marwick, Mitchell & Co. », con il quale i soci hanno limitato l'esercizio dell'attività alla sola revisione;

Vista la comunicazione-istanza del 14 gennaio 1980;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuto, conseguentemente, l'opportunità di procedere alla variazione del precedente decreto 2 novembre 1959;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 2 novembre 1959 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata alla rappresentanza italiana in Milano della società « Peat, Marwick, Mitchell & Co. », è modificato nella parte relativa all'attività limitata alla sola revisione.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione si intende, pertanto, riferita alla sola revisione, salvo la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Istituzione in Malè (Repubblica delle Maldive) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Malè (Repubblica delle Maldive) una agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Colombo e con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1980
Registro n. 476 *Esteri, foglio n.* 287

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, in Deruta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, con sede in Deruta (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 1979 al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2906)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni, Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino);

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino, unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2921)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saraschimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione del comune di Sarroch,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno e Sesona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese);

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 marzo 1979 al 22 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2922)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1979, 2 luglio 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 ottobre 1978 all'11 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comen - Costruzioni metalmeccaniche narnesi, in Narni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Comen - Costruzioni metalmeccaniche narnesi di Narni (Terni);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comen - Costruzioni metalmeccaniche narnesi di Narni (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 1° marzo 1979, 26 aprile 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann, in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 5 settembre 1978, 6 settembre 1978, 23 febbraio 1979, 27 giugno 1979 e 10 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia Viscosa;
2) Filati industriali;
3) acquedotto - 1° lotto;
4) acquedotto - 2° lotto;
5) rete idrica - 1° lotto;
6) ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) impianti elettrici,

sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979 e 16 dicembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 della legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allacciamento alla statale n. 131 dello agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua mare raccordo ferroviario fra la frazione ferrovie dello Stato di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979 e 3 dicembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:
Fibra di Tirso;
Chimica del Tirso (impianti dell'Anic-Montedison);
Metallurgica del Tirso;
Soron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:
Siron,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979 e 16 novembre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1979 al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1979 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Casagiove (Caserta), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste in Catania la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco operanti in Catania il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2905)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal, in Vittuone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Uniroyal di Vittuone (Milano);

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 9 dicembre 1978, 11 dicembre 1978 e 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 giugno 1979;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal di Vittuone (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21. quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2770)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione aziendale della S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento in Villa Carcina (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1979 al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2767)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia San Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 2 giugno 1979, 2 luglio 1979, 3 luglio 1979, 15 gennaio 1980 e 16 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2769)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 19 marzo 1979, 20 marzo 1979, 21 marzo 1979, 30 maggio 1979, 31 maggio 1979 e 19 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1976 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2771)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione costituita per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto 19 novembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che contiene norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche suddette;

Visto il decreto 6 dicembre 1978, con cui è stato nominato membro della predetta commissione il dott. Francesco Paolo Sgarro, primo dirigente del Ministero della marina mercantile;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Francesco Paolo Sgarro, destinato ad altra funzione, con il dott. Salvatore Occhipinti, primo dirigente del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Salvatore Occhipinti, primo dirigente del Ministero della marina mercantile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Francesco Paolo Sgarro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Toscana.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone

agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Toscana che segnala il carattere eccezionale delle gelate del 4, 10 gennaio 1979 in provincia di Arezzo; delle gelate del 1°, 15 gennaio 1979 in provincia di Firenze; delle gelate del 3, 10 gennaio 1979 in provincia di Grosseto; della grandinata del 17 giugno 1979, delle piogge intense del 21, 22 marzo 1979 e delle gelate del 2, 20 gennaio 1979 in provincia di Livorno; della siccità della primavera-estate in provincia di Massa-Carrara; delle gelate del 4, 10 gennaio 1979 in provincia di Pisa; delle gelate del 4, 10 gennaio 1979 e dell'alluvione dell'8, 9 gennaio 1979 in provincia di Pistoia; delle gelate del 2, 10 gennaio 1979 in provincia di Siena; della siccità primavera-estate 1979 in provincia di Lucca;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Arezzo - gelate del 4, 10 gennaio 1979, nell'intero territorio provinciale.

Firenze - gelate del 1°, 15 gennaio 1979 nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Mugello, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Cantagallo, Castelfiorentino, Fiesole, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa in Val d'Arno Montaione, Montemurlo, Pelago, Pontassieve, Regello, Rignano sull'Arno, S. Casciano in Val di Pesa, S. Pietro a Sieve, Scandicci, Sesto Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa, Vaiano, Vernio.

Grosseto - gelate del 3, 10 gennaio, 10, 12 febbraio e 1° marzo 1979 nell'intero territorio provinciale.

Livorno - grandinata del 17 giugno 1979 in varie località del territorio del comune di Castagneto Carducci; piogge intense del 21, 22 marzo 1979 in alcune località del territorio del comune di Collesalvetti; gelate del 2, 20 gennaio 1979 nell'intero territorio provinciale.

Lucca - siccità della primavera-estate 1979 nel territorio dei comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione, Corteglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano, Seravezza, Sillano, Stazzerna, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Massa-Carrara - siccità della primavera-estate 1979 nel territorio dei comuni di Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Bagnone, Villafranca, Licciana, Nardi, Tresana, Podenzana, Aulia, Casola, Fivizzano, Fosdinovo, Comano, Zeri.

Pisa - gelate del 4, 10 gennaio 1979 nell'intero territorio provinciale.

Pistoia - gelate del 4, 10 gennaio 1979 nell'intero territorio provinciale; alluvione dell'8, 9 gennaio 1979 in parte del territorio dei comuni di Pistoia, Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Ponte Buggianese.

Siena - gelate del 2, 10 gennaio 1979 nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 19 aprile successivo, con cui Lorenzo Sibona, nato a Corneliano il 25 settembre 1909, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 2 gennaio 1980, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Lorenzo Sibona, nato a Corneliano il 25 settembre 1909, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia, in Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979 e 28 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1980.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, col quale viene disposto che il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, e che è assicurato, per l'anno 1980, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno determinate sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario;

Ritenuto che il versamento di tali erogazioni nonchè della quarta rata trimestrale di cui all'art. 15 del citato decreto-legge è subordinato alla presentazione della predetta certificazione da parte dei comuni e delle province;

Considerato che le modalità relative alla certificazione devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province devono compilare un certificato conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Il certificato, in originale e quattro copie, è allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 giugno 1980, al Ministero dell'interno assieme ad una copia, tramite la prefettura.

Delle altre tre copie, una va inviata al Ministero del tesoro, una alla regione ed una restituita all'ente interessato.

Nel certificato dovranno essere indicate:

A) Le spese correnti, comprese quelle *una tantum*, risultanti dal bilancio di previsione 1979 esecutivo a norma di legge e dalle variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, così distinte:

a.1 - spese correnti previste nel titolo I del bilancio;

a.2 - spese di natura corrente già incluse nelle contabilità speciali.

B) L'ammontare delle seguenti spese del 1979 che dovranno essere detratte dal complesso delle spese di cui alla precedente lettera *A*):

b.1 - spese per il personale, il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione; spese di personale per le quote di corrispettivo riferite al costo suscettibile di revisione prezzi per patto contrattuale, esclusivamente in dipendenza di miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e per gli scatti di contingenza; spese per il personale relative a consorzi, aziende e servizi di nettezza urbana comunque gestiti, con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda municipalizzata o provincializzata.

La spesa di personale relativa all'assistenza sanitaria ed ospedaliera deve essere compresa nel successivo punto *b*.12;

b.2 - interessi passivi su mutui e su anticipazioni di tesoreria. Gli interessi passivi relativi ad investimenti nel settore sanitario vanno compresi nel successivo punto *b*.12;

b.3 - perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto municipalizzate, provincializzate e consortili;

b.4 - perdita di gestione di altre aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili;

b.5 - contributi a ripiano delle gestioni di stabilimenti speciali.

Per consentire il riferimento al volume di spesa del 1979, la detrazione può essere omessa qualora tali contributi siano stati inseriti fra le entrate di parte corrente del certificato sul bilancio 1979 alla lettera *f*.4;

b.6 - contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per i servizi di trasporto gestiti in forma diversa dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi;

b.7 - spese per l'espletamento di funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b.8 - spese interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione;

b.9 - ammortamento dei beni patrimoniali, di cui alla sezione VI per le province ed alla sezione IX per i comuni, che come partita non finanziaria non dà titolo alla determinazione dell'espansione di spesa;

b.10 - poste correttive e compensative delle entrate, quali fitti figurativi e contributi assistenziali e previdenziali a carico del personale, comprese le poste relative all'assistenza sanitaria;

b.11 - spese *una tantum;*

b.12 - spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera di cui al quarto comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 35/1980, escluse le quote di capitale relative a mutui per investimenti nel settore sanitario.

C) L'espansione delle spese in misura percentuale non superiore a quella stabilita nell'art. 21 del decreto-legge n. 35/1980, calcolata sulla differenza tra le spese indicate alla precedente lettera *A*) ed il totale delle spese indicate alla precedente lettera *B*);

D) Le spese correnti previste nel bilancio 1979, distintamente per:

d.1 - personale, il cui onere sia comunque a carico dell'ente locale, al netto delle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto-legge n. 35/1980; spese di personale per le quote di corrispettivo riferite al costo suscettibile di revisione prezzi per patto contrattuale, esclusivamente in dipendenza di miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e per gli scatti di contingenza; spese per il personale relative a consorzi, aziende e servizi di nettezza urbana comunque gestiti, con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda municipalizzata o provincializzata;

d.2 - interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979; a mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979; ad anticipazioni di tesoreria calcolati con un'esposizione di durata non superiore a tre mesi; a prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti;

d.3 - perdita di esercizio delle aziende speciali di trasporto presunta per il 1980 per un importo non superiore a quello iscritto nel bilancio 1979, maggiorato fino al limite massimo del 19,70 per cento;

d.4 - contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti in forma diversa, dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi, per un importo non superiore a quello iscritto nel bilancio 1979, maggiorato fino al limite massimo del 19,70 per cento;

d.5 - spese per l'assistenza sanitaria provvisoriamente iscritta in bilancio ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

d.6 - spese interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione;

d.7 - spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

d.8 - ulteriori spese correnti per i comuni fino a 5.000 abitanti, di cui all'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge n. 35/1980;

d.9 - maggiori spese per l'acquisto di beni per servizi di carattere produttivo gestiti in economia (art. 20, secondo comma, del decreto-legge n. 35/1980).

E) L'importo delle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui, con esclusione di quelle relative ad investimenti nel settore sanitario.

F) Le entrate di parte corrente previste nel bilancio 1980, al netto delle entrate *una tantum* e delle partite che si compensano nella spesa, quali fitti figurativi e poste similari, nonchè delle entrate derivanti dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, destinate al finanziamento di spese correnti, così distinte:

f.1 - entrate tributarie;

f.2 - entrate per contributi e trasferimenti:

f.2.1 - erogazioni trimestrali, comprese le entrate di cui al terzo comma dell'art. 15 per i comuni fino a 5.000 abitanti;

f.2.2 - finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione;

f.2.3 - finanziamenti regionali delle spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);

f.2.4 - finanziamento regionale della spesa per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/1980;

f.2.5 - altri contributi e trasferimenti;

f.2.6 - spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera da detrarre ai sensi del quarto comma dell'art. 15 del decreto-legge n. 35/1980;

f.3 entrate extratributarie:

f.3.1 - maggiori entrate per la vendita di beni per servizi di carattere produttivo;

f.3.2 - altre entrate extratributarie.

G) Il saldo attivo o passivo risultante dalla differenza fra la somma algebrica dei dati di cui alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) e l'importo complessivo di cui alla precedente lettera *F*).

Art. 3.

Nel certificato saranno indicati:

1) le spese *una tantum* che dovranno essere interamente finanziate con mezzi di egual natura, compreso l'avanzo di amministrazione, e comunque diversi dal trasferimento a carico dello Stato;

2) l'importo del fondo accantonato per le spese di personale derivanti dall'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 24 del decreto-legge n. 35 del 1980, che non deve essere compreso nel totale delle spese di cui alla precedente lettera *d*.1 e che sarà coperto a consuntivo entro il 31 marzo 1981;

3) la consistenza numerica del personale, al netto delle unità di personale che nel 1979 era addetto all'assistenza sanitaria;

4) le maggiori entrate accertate nel 1979, al netto delle minori entrate, con la specificazione della loro destinazione.

Art. 4.

Ai soli fini della determinazione del trasferimento a carico dello Stato per il pareggio dei bilanci 1980, sono considerati appartenenti al Mezzogiorno gli enti locali il cui territorio è compreso in tutto o nella maggior parte nelle zone indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

Nel certificato dovranno essere indicati, distintamente per titoli, i dati complessivi dei risultati della gestione del 1979, desunti dal verbale di chiusura, e quelli della previsione del 1980, desunti dal bilancio deliberato ed esecutivo a norma di legge.

Art. 6.

Il certificato di cui agli articoli precedenti, redatto in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, costituisce titolo per la determinazione del trasferimento per assicurare il pareggio del bilancio 1980 e per la corresponsione della quarta trimestralità di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 15 del decreto-legge n. 35/1980.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 106

COMUNE O PROVINCIA . . . .

Visto l'art. 23 del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1980 concernente le modalità per l'erogazione dei trasferimenti a carico dello Stato per assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1980;

Ritenuto che l'erogazione di tali trasferimenti, nonché della quarta rata trimestrale di cui all'art. 15 del citato decreto-legge è subordinata alla presentazione della presente certificazione;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 1980;

Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA:

1) che il pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1980, deliberato con atto consiliare n. . . . del . . . . è assicurato con/senza (1) il trasferimento a carico del bilancio dello Stato di cui al citato art. 23, come risulta dal seguente prospetto:

			Codice
A - *Spese correnti del* 1979 (comprese quelle *una tantum*) risultanti dal bilancio di previsione esecutivo a norma di legge e dalle variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, come dal seguente calcolo:			
a. 1 - spese correnti del titolo I	L.		01
a. 2 - spese di natura corrente già incluse nelle contabilità speciali . .	»		02
Totale (codici 01 + 02)		L. . .	03
B - *Spese del* 1979 *da detrarre* relative alle seguenti voci desunte dallo stesso bilancio (parte corrente e contabilità speciali):			
b. 1 - personale il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione (2) . . .	L. . .		04
b. 2 - interessi passivi su mutui e su anticipazioni di tesoreria (2) . .	»		05
b. 3 - perdita di gestione delle aziende specializzate di trasporto municipalizzate, provincializzate e consortili	»		06
b. 4 - perdita di gestione di altre aziende municipalizzate, provincializzate e consortili	»		07
b. 5 - contributi a ripiano delle gestioni di stabilimenti speciali . . .	»		08
b. 6 - contributi per servizi di trasporto	» .		09
b. 7 - spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)	»		10
b. 8 - spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione	» . .		11
b. 9 - ammortamento di beni patrimoniali, di cui alla sezione VI per le province ed alla sezione IX per i comuni	» . . .		12
*b.*10 - poste correttive e compensative dell'entrata, quali fitti figurativi e contributi previdenziali e assistenziali a carico del personale (3) .	» .		13
*b.*11 - spese *una tantum*	» . . .		14
*b.*12 - spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 15, quarto comma del decreto-legge n. 35/1980) (4)	»		15
Totale delle detrazioni (codici dallo 04 al 15)		L. . .	16
Differenza (codici 03 — 16)		L.	17
C - *Aumento* del . . % sulla differenza (codice 17)		L. .	18
D - *Spese correnti previste nel* 1980 per le seguenti voci:			
*d.*1 - personale, con onere per legge comunque a carico dell'ente locale, al netto delle spese di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto-legge n. 35/1980 .	L.		19
*d.*2 - interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979; a mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979; ad anticipazioni di tesoreria calcolati con un'esposizione di durata non superiore a tre mesi; a prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti .	» .		20
*d.*3 - perdita di gestione delle aziende di trasporto presunta per il 1980	»		21
*d.*4 - contributi per servizi di trasporto	»		22
*d.*5 - spese per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 663/1979 .	»		23
*d.*6 - spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione	»		24
*d.*7 - spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977)	»		25

(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) Detratto l'importo relativo all'assistenza sanitaria da comprendere nel punto *b.*12.
(3) Comprese le poste relative all'assistenza sanitaria.
(4) Escluse le quote di capitale per rimborso prestiti.

Codice

d.8 - ulteriori spese correnti per i comuni fino a 5.000 abitanti (art. 21, sesto comma, del decreto-legge n. 35/1980) . . . . L. 26

d.9 - maggiori spese per l'acquisto di beni per servizi di carattere produttivo (art. 20, secondo comma, del decreto-legge n. 35/1980) . . . . » 27

Totale (codici dal 19 al 27) L. 28

Totale delle spese (codici 17 + 18 + 28) L. 29

E - *Quote di capitale del* 1980 per ammortamento mutui desunte dal titolo III, escluse quelle per investimenti nel settore sanitario . . . . » 30

Totale complessivo delle spese (codici 29 + 30) L. 31

F - *Entrate di parte corrente* previste nel 1980, al netto delle entrate *una tantum* e delle poste correttive e compensative della spesa, quali fitti figurativi e partite similari, nonché delle entrate derivanti dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, destinate al finanziamento di spese correnti, così distinte:

f.1 - entrate tributarie . . . . L. . . 32

f.2 - entrate per contributi e trasferimenti:

f.2.1 - erogazioni trimestrali (1) . . . . L. 33

f.2.2 - finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione (2) . . . . » 34

f.2.3 - finanziamenti regionali delle spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (3) . . . . » 35

f.2.4 - finanziamento regionale della spesa per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 7 del decreto-legge numero 663/1979 (4) . . . . » 36

f.2.5 - altri contributi e trasferimenti . . . . . » 37

Totale (codici dal 33 al 37) L. 38

f.2.6 - spesa sanitaria e ospedaliera da detrarre (5) . . » 39

Differenza (codici 38 — 39) L. 40

f.3 - entrate extratributarie:

f.3.1 - maggiori entrate per la vendita dei beni per servizi di carattere produttivo (6) . . . . . . L. 41

f.3.2 - altre entrate extratributarie . . . . . » 42

Totale (codici 41 + 42) L. 43

43

Totale delle entrate (codici 32 + 40 + 43) L. 44

G - *Saldo* (codice 31 — 44) { attivo . . . . L. 45
passivo (7) . . . . L. . . 46

2) che le spese *una tantum* previste in L. . . . . . sono interamente finanziate con mezzi di egual natura e comunque diversi dal trasferimento a carico dello Stato; 47

3) che il fondo di L. . . . . . accantonato per le spese di personale derivanti dall'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 24 del decreto-legge n. 35/1980 non è compreso nelle spese di cui alla precedente lettera *d*.1 (codice 19) e sarà coperto a consuntivo con le modalità previste dall'art. 23 dello stesso decreto-legge; 48

4) che la consistenza numerica del personale cui si riferisce la spesa indicata al punto *d*.1 è di n. . . . unità, al netto del personale che nel 1979 era addetto all'assistenza sanitaria ed ospedaliera (n. . . . unità); 49 50

5) che le maggiori entrate accertate nel 1979 al netto delle minori entrate, ammontavano a L. . . . . e sono state destinate: 51

per L. . . a spese per il personale e per interessi; 52
per L. . . . . . a spese correnti per acquisti di beni e servizi; 53
per L. . . . . a spese *una tantum* e di investimento. 54

---

(1) Comprese le somme di cui al terzo comma dell'art. 15 per i comuni fino a 5.000 abitanti.
(2) Importo uguale alle corrispondenti spese indicate al punto *d*.6.
(3) Importo uguale alle corrispondenti spese indicate al punto *d*.7.
(4) Importo uguale alle corrispondenti spese indicate nel punto *d*.5.
(5) Importo uguale a quello segnalato al Ministero dell'interno (art. 15, quarto comma, del decreto-legge n. 35/1980).
(6) Importo non inferiore alle corrispondenti spese indicate nel punto *d*.9.
(7) Il saldo passivo rappresenta il contributo a pareggio del bilancio da coprire ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 35/1980. Qualora detto saldo venga eventualmente finanziato con altri mezzi (come entrate *una tantum* o avanzo di amministrazione) occorre evidenziare tale circostanza in apposita annotazione qui in calce.

6) che i dati complessivi della gestione del 1979, desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione del 1980, desunti dal bilancio deliberato, sono i seguenti:

Titolo	Denominazione	Verbale di chiusura 1979 (1)	Codice	Previsione 1980 approvata	Codice
	ENTRATE				
	Avanzo di amministrazione			....	69
I	Tributarie	....	55	....	70
II	Contributi e trasferimenti	....	56	....	71
III	Extratributarie	....	57	....	72
IV	Alienazioni, ecc.	....	58	....	73
V	Assunzione di prestiti	....	59	....	74
VI	Contabilità speciali	....	60	....	75
	Residui attivi 1978 e precedenti	....	61	—	
	Totali . . .	....	62	....	76
	SPESE				
	Disavanzo di amministrazione			....	77
I	Correnti	....	63	....	78
	— Personale			....	79
	— Acquisto di beni e servizi			....	80
	— Trasferimenti			....	81
	— Interessi			....	82
	— Poste correttive e compensative delle entrate . .			....	83
	— Ammortamenti			....	84
	— Somme non attribuibili			....	85
II	Conto capitale	....	64	....	86
	— Beni e opere immobiliari			....	87
	— Beni mobili, macchinari e attrezzature			....	88
	— Trasferimenti			....	89
	— Partecipazioni azionarie e conferimenti . . .			....	90
	— Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive			....	91
	— Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive			....	92
	— Somme non attribuibili			....	93
III	Rimborso di prestiti	....	65	....	94
IV	Contabilità speciali	....	66	....	95
	Residui passivi 1978 e precedenti	....	67	—	
	Totali . . .	....	68	....	96

. . ., lì . . . .

Il segretario

. . . .

Il sindaco o il presidente

Visto per il favorevole esito del controllo sul bilancio

Il presidente del Co.Re.Co.

. . . .

(1) I dati relativi ai sei titoli dell'entrata indicano gli accertamenti di competenza (riscossi e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1978 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo di cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1979.
I dati relativi ai quattro titoli della spesa indicano gli impegni di competenza (pagati e da pagare).
I dati relativi ai residui 1978 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui, compresa la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1979.
La differenza algebrica fra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1979.

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Brindisi;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Brindisi, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.775

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.227
qualificati . . . . » 20.924
specializzati . . . . » 22.281

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Campobasso;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Campobasso, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 22.608

salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.462
qualificati . . . . » 21.099
specializzati . . . . » 22.409

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Criteri e procedure per il rilascio delle licenze di pubblicità previste dall'art. 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, che demanda al Ministero della sanità il compito di determinare con proprio decreto, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria, i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci non sottoposti all'obbligo di ricetta medica e non compresi nel prontuario terapeutico;

Ritenuta l'opportunità di dettare disposizioni che, nel rispetto della vigente normativa, disciplinino l'espletamento delle procedure per il rilascio delle licenze di pubblicità previste dal terzo comma dell'art. 201 del citato testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

Le licenze di pubblicità di cui al terzo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1943, n. 1265, e successive modificazioni, vengono rilasciate secondo i criteri e le modalità previste nel presente decreto.

Art. 2.

La pubblicità di cui al precedente articolo non deve arrecare pregiudizio alla sanità pubblica e non deve comunque prevedere asserzioni non veritiere, ingannevoli, imprecise o non controllabili.

Art. 3.

E', in ogni caso, vietata la pubblicità di specialità medicinali che:

1) attribuisca al prodotto efficacia o indicazioni terapeutiche diverse da quelle riconosciute dal Ministero della sanità in sede di autorizzazione all'immissione in commercio;

2) faccia apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento chirurgico;

3) susciti sensazioni ed immagini eccessive o senza rapporto con la specialità medicinale, come, per esempio, un senso di angoscia;

4) dissimuli il suo fine commerciale;

5) si rivolga esclusivamente o principalmente ai minori;

6) faccia intravedere la concessione di premi o di altri vantaggi materiali;

7) utilizzi attestati o perizie;

8) raccomandi un trattamento per corrispondenza;

9) favorisca la vendita su catalogo.

Art. 4.

Le istanze volte a ottenere licenze per la pubblicità di cui all'art. 1 devono essere inviate o direttamente presentate al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, presso cui, nel secondo caso, su un duplicato dell'istanza esibito dall'interessato viene apposto, a richiesta, un timbro dell'ufficio con l'indicazione della data di presentazione e del numero di protocollo.

Qualora intenda chiedere licenze per più testi pubblicitari, anche se concernenti lo stesso prodotto, l'interessato deve inviare o presentare tante istanze quanti sono i testi proposti.

Art. 5.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il Ministero della sanità sottopone gli atti alla commissione di esperti prevista dall'art. 201, quarto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, per il prescritto parere.

Entro sessanta giorni dal ricevimento stesso il Ministero comunica al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito delle valutazioni compiute.

Se l'esito è favorevole, la licenza di pubblicità è rilasciata senza ritardo. Se l'esito favorevole è condizionato ad una modifica del testo nel senso precisato dalla commissione, la licenza è rilasciata non appena il richiedente abbia dichiarato di accettare la modifica stessa.

Art. 6.

Quando, a giudizio del Ministero della sanità o della commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente, è necessario che il richiedente completi la documentazione prodotta, i termini previsti dall'articolo precedente sono sospesi finché non siano forniti i dati complementari richiesti.

Parimenti detti termini sono sospesi per il tempo eventualmente concesso al richiedente per fornire spiegazioni orali o scritte.

Art. 7.

Le comunicazioni di diniego devono essere motivate e devono indicare i mezzi di ricorso previsti e i termini entro i quali i ricorsi possono essere proposti. Esse devono, altresì, far presente che l'interessato può far pervenire, ai fini di un eventuale riesame, le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

Le controdeduzioni presentate entro il termine specificato nel precedente comma vengono valutate dall'ufficio che sottopone nuovamente il fascicolo alla commissione indicata nel primo comma dell'art. 5, dandone pronta comunicazione all'interessato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni il Ministero comunica all'interessato l'esito del riesame.

Art. 8.

Trascorso il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 5, senza che il Ministero abbia comunicato le proprie determinazioni sull'istanza, quest'ultima s'intende respinta, e contro il diniego sono immediatamente esperibili i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

Le licenze di pubblicità sanitaria rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del citato art. 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1981, ove, nel frattempo, non siano state revocate.

Art. 10.

La commissione indicata nel primo comma dell'art. 5 è composta da quindici a ventuno membri ed è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

La commissione opera per sottocommissioni preordinate in relazione alle materie ad essa affidate dal terzo comma dell'art. 201 del citato testo unico delle leggi sanitarie, secondo calendari determinati trimestralmente che assicurino l'esame delle istanze non oltre trenta giorni dalla loro presentazione.

Le sottocommissioni valutano le istanze e riferiscono alla commissione plenaria, cui spetta di esprimere il parere previsto dalla legge.

In sessione plenaria la commissione è altresì competente per la definizione di eventuali criteri generali e per il riesame di cui al precedente art. 7.

Per la validità dei pareri, è necessario che sia presente più della metà dei componenti la commissione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 21 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 21 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,375
» 5,50 % » » 1968-83	85,050
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	79,275
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,350
» » » » 1- 8-1978/80	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99 —
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,050
» » » » 1-10-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,025
» » » 12 % 1- 4-1982	94,850
» » » 12 % 1-10-1983	93,250
» » » 12 % 1- 1-1984	93,725
» » » 12 % 1- 4-1984	93,525
» » » 12 % 1-10-1987	94,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	873,75
Dollaro canadese	740,975
Marco germanico	465,785
Fiorino olandese	424,765
Franco belga	28,803
Franco francese	200,175
Lira sterlina	1913,75
Lira irlandese	1729,15
Corona danese	148,80
Corona norvegese	172,09
Corona svedese	199,195
Franco svizzero	491,615
Scellino austriaco	65,022
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	12,517
Yen giapponese	3,512

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 24 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	879,70	879,70	879,65	879,70	879,75	873,75	879,80	879,70	879,70	879,70
Dollaro canadese	741,40	741,40	741,25	741,40	741,20	740,30	740,90	741,40	741,40	741,40
Marco germanico	465,40	465,40	465,75	465,40	465,65	465,85	465,45	465,40	465,40	465,40
Fiorino olandese	424,50	424,50	424,65	424,50	424,75	424,85	424,73	424,50	424,50	424,50
Franco belga	28,805	28,805	28,83	28,805	28,85	28,80	28,825	28,805	28,805	28,80
Franco francese	200,20	200,20	200,35	200,20	200,20	200,30	200,20	200,20	200,20	200,20
Lira sterlina	1917,50	1917,50	1919 —	1917,50	1917,50	1914,20	1918,75	1917,50	1917,50	1917,50
Lira irlandese	1728,25	1728,25	1727 —	1728,25	1728 —	—	1727 —	1728,25	1728,25	—
Corona danese	148,80	148,80	148,83	148,80	148,75	148,85	148,83	148,80	148,80	148,80
Corona norvegese	172,22	172,22	172,30	172,22	171,80	172,10	172,32	172,22	172,22	172,25
Corona svedese	199,27	199,27	199,25	199,27	199,10	199,20	199,34	199,27	199,27	199,30
Franco svizzero	491,25	491,25	491,50	491,25	491,50	491,60	491,03	491,25	491,25	491,25
Scellino austriaco	64,989	64,989	65,03	64,989	65 —	64,95	64,96	64,989	64,989	64,98
Escudo portoghese	17,35	17,35	17,50	17,35	17,50	17,45	17,55	17,35	17,35	17,35
Peseta spagnola	12,483	12,483	12,47	12,483	12,45	12,50	12,482	12,483	12,483	12,48
Yen giapponese	3,537	3,537	3,54	3,537	3,53	3,50	3,503	3,537	3,537	3,53

Media dei titoli del 24 marzo 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
» 10 % » » 1977-92	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	—
» » » » 1- 8-1978/80	—
» » » » 1-10-1978/80	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	—
» » » » 1- 7-1979/81	—
» » » » 1- 5-1979/82	—
» » » » 1- 7-1979/82	—
» » » » 1-10-1979/82	—
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—
» » » 12 % 1- 4-1982	—
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 4-1984	—
» » » 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1980

Valuta	
Dollaro USA	879,75
Dollaro canadese	741,15
Marco germanico	465,39
Fiorino olandese	424,615
Franco belga	28,815
Franco francese	200,20
Lira sterlina	1918,125
Lira irlandese	1727,625
Corona danese	148,815
Corona norvegese	172,27
Corona svedese	199,305
Franco svizzero	491,14
Scellino austriaco	64,974
Escudo portoghese	17,45
Peseta spagnola	12,482
Yen giapponese	3,537

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli Enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto, in data 1° agosto 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame summenzionato;

Riesaminata la documentazione richiesta al dott. Giampiero Fava, a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, l'anzianità di servizio prescritta, come documentato dallo stesso dott. Fava;

Decreta:

Il dott. Giampiero Fava, nato a Sesta Godano il 18 novembre 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di oculistica, per l'anno 1977, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1979 con il punteggio di 97/100 (novantasettecentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2244)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Alfredo Guarneri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alfonso Zarone, primario degli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 4 luglio 1979, in sostituzione del prof. Alfredo Guarneri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 257

(2016)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 7/San/Mi/77 del 12 ottobre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1975;

Visto il verbale rassegnato dalla commissione giudicatrice d'esame nominata con decreto del Presidente della giunta regionale n. 30/San/Mi/79 del 29 gennaio 1979, modificato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 249/San/Mi/79 del 23 novembre 1979;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito della candidata al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1975:

1) Sardi Elvira . . . . punti 45,583/120

Il presente decreto è pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 17 dicembre 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 282/San/Mi/79 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria della candidata idonea per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1975;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

La candidata sottoelencata è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

1) Sardi Elvira: consorzio ostetrico Melegnano - Cerro al Lambro - Colturano - Vizzolo Predabissi.

Il presente decreto è pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, addì 17 dicembre 1979

p. *Il presidente*: EBOLI

(2246)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(1118/S)

OSPEDALE « G. GUICCIARDINI » DI VALDOBBIADENE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(1119/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(1120/S)

OSPEDALI « M. ASCOLI E S. TOMASELLI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente ortopedico;

due posti di aiuto e sei posti di assistente ostetrico;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di direttore di farmacia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1087/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di emodialisi;

cinque posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(1085/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di oculistica;

un posto di aiuto della seconda divisione di neurologia;

un posto di aiuto della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di radiodiagnostica;

un posto di assistente di neuroradiologia;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(1088/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Limitazione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione oculistica (il numero dei posti è limitato ad uno, essendo l'altro soggetto a riserva ex art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(1105/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia (a tempo definito);

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1099/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per alleriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(1093/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina:

un posto di assistente della sezione autonoma di lungodegenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(1110/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(1103/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario fisiopatologo;

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto fisiopatologo (a tempo pieno);

un posto di assistente fisiopatologo (a tempo pieno);

due posti di assistente medico (a tempo pieno);

tre posti di assistente ostetrico (a tempo pieno);

un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(1111/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente della sezione autonoma di ematologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della sezione autonoma di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(1106/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(1092/S)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(1097/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e tre posti di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(1115/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(1117/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia e istopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1102/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capri (Napoli).

(1086/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1095/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di neuroradiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1096/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(1113/S)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(1098/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(1090/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(1104/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiodiagnostica;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione primo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(1089/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(1107/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800860)